



# **Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e lavori.**

Società Ecologia Territorio Ambiente SpA in breve SETA SpA  
Via Verga 40 – Settimo T.se  
P.IVA 08547180011  
PEC: [amministrazione@seta.telecompost.it](mailto:amministrazione@seta.telecompost.it)

Febbraio 2017

## **ART. 1 OGGETTO**

Il Regolamento disciplina il sistema delle procedure per l'acquisizione di beni, servizi e lavori specificatamente individuati ed entro i limiti riportati negli articoli seguenti. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'affidamento di servizi, forniture e lavori avvenga in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa oltre che dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, correttezza e regolarità del processo di acquisto, nel rispetto delle norme nazionali e regionali compatibili.

Tutte le disposizioni contenute nel presente documento devono intendersi sostituite, modificate, abrogate e disapplicate automaticamente ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari. Le procedure di gara descritte nel presente Regolamento non sono soggette ex art. 17 comma 6 del D. Lgs. 175/2016 all'applicazione della normativa pubblica in tema di appalti. Ne consegue che eventuali riferimenti agli articoli del D. Lgs. 50/2016 si intendono effettuati in via analogica e con valenza dei soli articoli espressamente richiamati

## **ART. 2 FORME DELLA PROCEDURA DELLE ACQUISIZIONI.**

Ai sensi del presente Regolamento, le acquisizioni possono avvenire:

- a) Mediante amministrazione diretta per i lavori fino ad euro 150.000,00
- b) Mediante richieste di offerta con le modalità di cui agli art. 6 e 7 seguenti fino ad euro 199.999,00
- c) Mediante procedura negoziata con preventiva pubblicazione di bando e/o manifestazione di interesse per acquisizioni oltre i 200.000 e/o le soglie comunitarie.

## **ART. 3 ACQUISIZIONI MEDIANTE ACCORDO QUADRO E/O ACQUISTI COMUNI.**

Seta si riserva la facoltà, nel rispetto del principio di economicità ed efficacia, ai fini dell'acquisizione di beni, servizi e lavori, di aderire ad accordi quadro e/o ad acquisti comuni con altre imprese pubbliche, centrali di committenza, consorzi di filiera.

## **Art. 4 SPESE IN ECONOMIA**

Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori, alla data di approvazione dell'attuale Regolamento, alle soglie comunitarie.

I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori ad euro 200.000,00.

I lavori eseguibili in economia sono individuati da Seta con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:

- a) Manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili;
- b) Manutenzione di opere e impianti;
- c) Interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) Lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e) Lavori necessari per la compilazione di progetti;
- f) Completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è la necessità e urgenza di completare i lavori.

I limiti di importo sono da intendersi tutti al netto dell'Iva ed automaticamente adeguati in relazione alle revisioni periodiche delle soglie dei contratti pubblici.

Essi sono riferiti all'insieme di ciascun fabbisogno, progetto od intervento avente carattere unitario; non è pertanto consentita la suddivisione artificiosa in più lavori o forniture di beni e servizi.

Nel caso di servizi e forniture aventi carattere di regolarità o destinati ad essere rinnovati, è assunto come valore di riferimento il valore annuale individuato secondo le modalità previste all'art 35 del d. lgs. 50/2016.

## **ART. 5 CASI PARTICOLARI**

Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito (indipendentemente dall'importo) nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedura di scelta del contraente nella misura necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale

## **ART. 6 PROCEDURA PER ACQUISTI FINO AD EURO 39.999,99**

La procedura delle spese in economia è la seguente:

- a) Per beni o servizi di immediato impiego, il cui valore contrattuale risulti di importo inferiore ad euro 5.000,00 (iva esclusa), si potrà procedere prescindendo dal confronto concorrenziale, interpellando direttamente il fornitore per l'acquisizione a prezzo di mercato di quanto necessario, preferibilmente previo ottenimento del preventivo da parte della ditta fornitrice e con emissione di apposito ordine;
- b) Per beni o servizi o lavori il cui valore contrattuale (iva esclusa ) sia superiore ad euro 5.000,00, ma inferiore ad euro 40.000,00 si procederà previa richiesta di almeno tre preventivi, se sussistono in tale numero operatori economici idonei, redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito e nel disciplinare tecnico.

Scaduto il termine per la presentazione dei preventivi/offerte il responsabile del procedimento procede alla scelta del contraente in base all'offerta più vantaggiosa o al prezzo più basso in relazione a quanto previsto nel documento di interpello inviato alle ditte.

Il responsabile del procedimento, nel caso in cui sia pervenuto un solo preventivo/offerta può dare corso ugualmente all'affidamento della fornitura o del servizio attestando la congruità dello stesso.

In ogni caso dovrà essere redatta a cura del responsabile del procedimento apposita relazione di negoziazione o apposita documentazione comprovante i motivi della scelta del fornitore in cui siano sinteticamente descritti lo svolgimento ed i motivi della scelta dell'acquisizione.

Il responsabile del procedimento potrà procedere all'affidamento diretto, su richiesta motivata da parte del responsabile del settore, per l'acquisizione di servizi, il cui valore contrattuale (iva esclusa) sia superiore ad euro 5.000,00 ma inferiore ad euro 40.000,00, solo ed esclusivamente per le seguenti categorie:

- SVC01 CONSULENZA INFORMATICA
- SVC02 CONSULENZA E SICUREZZA SUL LAVORO
- SVC03 CONSULENZA SU GESTIONE AMBIENTALE
- SVC04 CONSULENZA SU GESTIONE DELLA QUALITA'
- SVC06 INVESTIGAZIONI
- SVC07 BROCHERAGGIO ASSICURATIVO
- SVC08 CONSULENZA SULLA PRIVACY
- SVC09 CONSULENZA INGEGNERISTICA
- SVC10 CONSULENZE SPECIALISTICHE RACCOLTA PAP
- SVC11 CONSULENZA LEGALE
- SVC12 CONSULENZA CONTABILE/AMMINISTRATIVA/FISCALE
- SVC13 CONSULENZA PER COMUNICAZIONE
- SVC14 INCARICHI PROFESSIONALI
- SVC17 PRATICHE AUTOMOBILISTICHE

- SVC18 PRATICHE AUTORIZZATIVE PRESSO ASL, ARPA, PROVINCIA E REGIONE
- SCV 19 VERIFICHE IMPIANTI

#### **ART. 7 PROCEDURA PER L'ACQUISTO DI BENI, SERVIZI E LAVORI DI VALORE PARI O SUPERIORE AD EURO 40.000,00**

L'assegnazione delle forniture e servizi di valore pari o superiori ad euro 40.000,00 (iva esclusa) e fino ad euro 199.000,00 (iva esclusa) avviene con le stesse modalità di cui all'articolo precedente ampliando la richiesta di preventivi ad almeno 5 operatori economici.

Per l'affidamento dei lavori pari o superiori ad euro 40.000,00 (iva esclusa) e fino ad euro 200.000,00 (iva esclusa) avviene con le stesse modalità di cui all'articolo precedente ampliando la richiesta di preventivi ad almeno 5 operatori economici.

#### **ART. 8 PROCEDURA PER L'ACQUISTO DI BENI, SERVIZI E LAVORI DI VALORE PARI O SUPERIORE AD EURO 200.000.**

L'assegnazione delle forniture, servizi e lavori di valore superiore ad euro 200.000 avverrà mediante procedura negoziata con preventiva pubblicazione di bando e/o manifestazione di interesse.

L'avviso e/o manifestazione di interesse verranno pubblicati sul sito aziendale alla specifica sezione Fornitori nonché mediante altre forme che garantiscano la pubblicità'.

La scadenza fissata per il ricevimento delle richieste di partecipazione non potrà essere inferiore a 15 giorni, salvo i casi di comprovata urgenza per cui i termini potranno essere ridotti a 5 giorni.

La valutazione della rispondenza delle richieste pervenute ai requisiti di partecipazione indicati nel bando/manifestazione di interesse verrà effettuata riservatamente dal Responsabile del Procedimento.

All'esito della procedura di valutazione verrà redatto apposito verbale.

Gli inviti verranno trasmessi a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di partecipazione.

Il termine per ricevere le offerte non potrà essere inferiore a 15 giorni salvo i casi di comprovata urgenza per i cui termini potranno essere ridotti a 5 giorni.

Seta si riserva la facoltà di integrare, attingendo al proprio Albo Fornitori, l'elenco degli operatori economici invitati a partecipare qualora il numero di richieste pervenute e accettate non sia tale da garantire una effettiva concorrenzialità.

Scaduto il termine per la presentazione delle offerte il responsabile del procedimento procederà alla scelta del contraente - in seduta pubblica - in base all'offerta più vantaggiosa o al prezzo più basso in relazione a quanto previsto nel documento di interpello inviato alle ditte.

Il responsabile del procedimento, nel caso in cui sia pervenuto un solo preventivo/offerta potrà dare corso ugualmente all'affidamento della fornitura o del servizio attestando la congruità dello stesso.

In ogni caso dovrà essere redatta a cura del responsabile del procedimento apposita relazione di negoziazione o apposita documentazione comprovante i motivi della scelta del fornitore in cui siano sinteticamente descritti lo svolgimento ed i motivi della scelta dell'acquisizione.

## **ART. 9 FORMULAZIONE DELLA RICHIESTA DI OFFERTA/MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.**

Le richieste di offerta di cui agli artt. 6 e 7 e le manifestazioni di interesse di cui all'art. 8 del presente Regolamento, ad eccezione degli approvvigionamenti di importo inferiore ad euro 5.000,00 sono redatte in forma scritta e devono contenere la definizione dei seguenti aspetti:

- a) oggetto della prestazione , le relative caratteristiche tecniche (capitolato speciale d'appalto o relazione tecnica) e, laddove è possibile, il suo importo massimo previsto al netto dell'IVA;
- b) le garanzie (eventuali) richieste all'affidatario del contratto di cui al successivo art. 13 del presente Regolamento;
- c) termine e modalità di presentazione delle offerte;
- d) indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione (data di consegna per le forniture di beni e periodo di affidamento per le forniture di servizi);
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto (offerta economicamente più vantaggiosa o prezzo più basso). Nel caso in cui il criterio sia l'offerta economicamente più vantaggiosa occorre esplicitare gli elementi di valutazione;
- f) La misura e le modalità di applicazioni di eventuali penali;
- g) Indicazione dei termini di pagamento;
- h) Requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei predetti requisiti.

## **ART. 10 FONDO ECONOMALE**

Per le spese effettuate mediante il fondo economale, è consentito l'utilizzo di contanti per un importo massimo di euro 999,99 nel rispetto della normativa vigente. Possono

essere acquistati mediante il fondo economale beni e servizi che rientrano nelle spese minute e di non rilevante entità, necessarie per sopperire con immediatezza ed urgenza ad esigenze funzionali di Seta SpA, rientrano in tale novero, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- le spese relative ai pagamenti di valori bollati
- imposte ed altri diritti erariali, diritti di segreteria
- spese postali
- biglietti di mezzi di trasporto
- giornali e pubblicazioni
- rimborso spese di trasporto per il personale
- pagamento di multe/contestazioni codice stradale a carico del personale
- acquisto via card

## **ART. 11 ALBO FORNITORI**

L'elenco degli operatori economici di fiducia è istitutivo per l'espletamento delle procedure in economia di cui al presente Regolamento.

Tale elenco è sempre aperto all'iscrizione degli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti di cui al successivo punto 11.2. Seta SpA si riserva la facoltà di rivolgersi anche ad imprese non iscritte nell'elenco di operatori economici di propria fiducia al fine di garantire il rispetto dei principi sanciti dall'art. 1.

**11.1 VALIDITA'** - L'albo fornitori di Seta SpA è istituito con l'approvazione da parte del CdA societario del presente Regolamento. L'albo è "istituzionalmente aperto" quindi costantemente aggiornato alle richieste di iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti.

**11.2 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE** – Le ditte che richiedono l'iscrizione all'Albo dei fornitori di Seta SpA per le categorie di cui all'allegato A) devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione al registro delle imprese con avvenuta denuncia di inizio attività
- b) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata o straordinaria, concordato preventivo o, non avere in corso un procedimento tra quelli sopra menzionati, né di trovarsi in alcune delle altre condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
- c) Essere in regola con gli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa in materia
- d) Essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalla vigente normativa in materia
- e) Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
- f) Non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dal Codice Antimafia d.lgs. 159/2011

- g) Di accettare ed impegnarsi ad uniformarsi alle regole ed ai principi esposti nel codice etico, nel modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs.231/2001, nel documento dell'Informativa Privacy, nei documenti della Sicurezza, al manuale gestione qualità, consultabili sul sito aziendale;

Inoltre per servizi e forniture, devono dichiarare:

- h) Le principali forniture, servizi e/o lavori svolti nell'ultimo triennio analoghi alle categorie merceologiche per le quali viene richiesta l'iscrizione, ovvero idonea documentazione in grado di dimostrare l'entità economica delle commesse svolte, qualora l'impresa eserciti l'attività da meno di tre anni;
- i) Il fatturato globale conseguito nell'ultimo triennio;

Nel caso in cui venga richiesta l'iscrizione per l'esecuzione di lavori per importo superiore ad euro 150.000,00:

- j) Indicazione delle categorie e classifiche per le quali l'impresa risulta iscritta come risultanti dal certificato SOA in corso di validità ai sensi della normativa vigente.

In caso di lavori, fermo restando quanto previsto dall'art.80 del codice in materia di esclusione dalle gare, gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore ad euro 150.000,00 qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:

- k) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- l) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non è inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; 'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- m) adeguata attrezzatura tecnica;

Inoltre in tutti i casi in cui la fornitura o lo svolgimento delle attività siano assoggettati a particolari autorizzazioni o abilitazioni, l'iscrizione nella categoria merceologica è subordinata al possesso di quella particolare autorizzazione/abilitazione.

Seta Spa può verificare in ogni momento la veridicità delle dichiarazioni rese, operando controlli sulle autocertificazioni ai sensi dell'art. 71 DPR n. 445/2000.

**11.3- ISCRIZIONE** – Ai fini della validità dell'iscrizione all'Albo fornitori è necessario essere in possesso di una casella di posta certificata Per l'iscrizione all'Albo, gli operatori economici devono compilare apposita richiesta utilizzando esclusivamente il modello predisposto e disponibile sul sito aziendale [www.setaspa.com](http://www.setaspa.com) , nel quale dovranno essere specificati i requisiti di cui al



precedente punto 11.2, le categorie merceologiche di forniture, servizi e lavori per le quali si richiede l'iscrizione medesima, purché ricomprese nell'attività dichiarata dall'operatore economico nel Registro delle imprese. La domanda di iscrizione, corredata da un documento di identità, in corso di validità, del titolare/legale rappresentante della Ditta richiedente, da tutti i documenti, certificati e dalle dichiarazioni sostitutive in essa specificati, dovrà essere trasmessa a Seta SpA mediante posta certificata al seguente indirizzo: [amministrazione@seta.telecompost.it](mailto:amministrazione@seta.telecompost.it). Per le domande e relativa documentazione allegata, che dall'esame risultino incomplete e/o irregolari Seta SpA ha la facoltà di richiedere all'operatore economico integrazioni e/o modifiche, le stesse domande sono ritenute idonee per l'iscrizione all'Albo soltanto nel momento in cui vengono sanate. La mancanza anche di uno solo dei requisiti di cui al precedente punto 11.2 costituisce causa di non iscrizione all'Albo.

Le domande di iscrizione all'Albo saranno sottoposte alla valutazione di Seta la quale provvederà ad effettuare le iscrizioni solo dopo aver verificato la regolarità della domanda di iscrizione.

L'operatore economico che ha presentato la domanda di iscrizione nell'Albo e documenti in corso di validità non è obbligato a prevedere un aggiornamento periodico riguardo il possesso dei documenti scaduti nel corso della validità dell'Albo, ma sarà tenuto a produrli, a pena di esclusione in occasione della prima lettera d'invito per una procedura di affidamento. In fase di prima definizione, i fornitori sono iscritti nell'Albo secondo l'ordine cronologico di ricezione delle richieste, normalmente risultante dal numero progressivo di protocollo assegnato e, comunque previo esame della completezza e correttezza della documentazione ricevuta da Seta SpA.

Dopo la prima formazione dell'Albo, le nuove domande di iscrizioni, verificata la loro completezza e regolarità, vengono inserite in coda all'elenco ed hanno effetto immediato per l'aggiornamento all'Albo. La Ditta potrà verificare l'avvenuta iscrizione all'Albo consultando il sito [www.setaspa.com](http://www.setaspa.com).

**11.4 COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DATI** - Tutti i fornitori iscritti all'albo, hanno l'obbligo di comunicare a Seta SpA tutte le eventuali variazioni intervenute, rispetto al possesso dei requisiti dichiarati all'atto di iscrizione, rilevanti ai fini del mantenimento e della modificazione dell'iscrizione; in particolare ogni fornitore ha l'obbligo di effettuare la comunicazione entro 30 giorni da quando si è verificato l'accadimento che comporta la perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'albo.

**11.5 CANCELLAZIONE** - Sono cancellati dall'Albo, in qualunque tempo, gli operatori economici per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:

- 1) Gravi episodi di negligenza, malafede o errore nell'esecuzione della prestazione, anche con riferimento all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro, accertate con provvedimento definitivo;

- 2) Condanna per delitto accertata con provvedimento definitivo che per sua natura o per la sua gravità faccia venire meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'Albo
- 3) Nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.3 L. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'art.10 L.575/1965;l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o direttore tecnico, se si tratta di ditta individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci Accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
- 4) Si trovino in una delle condizioni previste nell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016
- 5) Mancata o ritardata presentazione dell'offerta o di predisposizione di preventivi a due inviti esperiti nell'anno, anche non consecutivi
- 6) Diniego all'esecuzione del servizio o fornitura richiesta
- 7) Perdita anche solo di un requisito previsto per l'iscrizione all'Albo
- 8) Accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione
- 9) Cessazione dell'attività o inosservanza degli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 11.4 del presente Regolamento
- 10) Richiesta espressa del fornitore

Seta SpA procederà alla cancellazione nei casi in cui il fornitore non garantisca la tempestività degli interventi e/o la puntualità o conformità delle prestazioni richieste. In tali casi Seta SpA si riserva la facoltà della contestazione degli addebiti oppure potrà procedere semplicemente alla cancellazione del fornitore dall'Albo mediante comunicazione anche solo a mezzo mail. Tuttavia il fornitore potrà presentare eventuali controdeduzioni avverso la suddetta contestazione e/o cancellazione entro 5 giorni dalla data di ricevimento della notifica di contestazione e/o cancellazione.

I fornitori interessati da un provvedimento di cancellazione non possono ripresentare domanda di iscrizione prima che sia trascorso un anno dal provvedimento di cancellazione.

**11.6 CRITERI DI UTILIZZO DELL'ALBO FORNITORI** - L'Albo Fornitori viene utilizzato nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità. In rispetto del principio di rotazione i fornitori iscritti saranno invitati, se in possesso dei requisiti in relazione all'oggetto dell'appalto ed all'importo stimato della procedura al netto dell'IVA, in base all'ordine di iscrizione di cui all'art. 11.3 e potranno ricevere ulteriori inviti solo dopo che saranno stati invitati tutti i soggetti inseriti nell'Albo Fornitori, a meno che non siano risultati aggiudicatari in una precedente procedura di gara avente per oggetto la medesima categoria merceologica, purché nell'esecuzione delle prestazioni non siano incorsi in

situazioni per le quali è prevista la cancellazione dall'Albo medesimo. Seta SpA si riserva la facoltà di non interpellare operatori economici che abbiano in corso contenziosi con la stessa.

Resta ferma la facoltà di Seta SpA di invitare alle procedure di selezioni anche fornitori non iscritti nell'Albo.

## **ART. 12      AFFIDAMENTO DIRETTO.**

Per gli acquisti del presente Regolamento, si può procedere con l'affidamento diretto nei seguenti casi.

a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura.

b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;

c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.

d) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;

e) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;

f) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;

g) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un'amministrazione straordinaria di grandi imprese.

h) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a. 1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla

stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;

a. 2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;

#### **ART. 13 VERIFICA PREVENTIVA DELLA COPERTURA DELLA SPESA**

L'acquisizione di beni e di servizi in economia viene effettuata nell'ambito degli obiettivi di budget di Seta SpA. Il responsabile del procedimento per ogni singola acquisizione in economia, prima di procedere con l'indizione dell'acquisizione, deve verificare la disponibilità di budget.

Qualora il budget non contenga risorse sufficienti a coprire la spesa, in caso di motivata urgenza, il responsabile del procedimento può procedere ugualmente con l'acquisizione della fornitura salvo successiva proposta di modifica di Budget al Consiglio di Amministrazione.

#### **ART. 14 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E GARANZIE**

Per gli affidamenti disciplinati dal presente regolamento il contratto può essere sostituito dall'ordine.

La ditta aggiudicataria di forniture, servizi e lavori dovrà costituire garanzia fideiussoria ai sensi dell'art.103 del D.Lgs.50/2016 qualora richiesto nella lettera di invito.

#### **ART. 15 SUBAPPALTO**

E' fatto assoluto divieto alle imprese aggiudicatrici delle forniture di beni e servizi o degli affidamenti di lavori di subappaltare in tutto o in parte l'affidamento, salvo i casi specificatamente autorizzati da Seta SpA e previsti nella lettera d'invito e/o capitolato speciale ovvero contemplati dalla normativa vigente.

#### **ART. 16 - NORME DI COMPORTAMENTO - D. LGS. N. 231/2001 - L. 190/2012**

L'Impresa concorrente, appaltatrice, agisce secondo i principi di buona fede, lealtà e correttezza professionale, sia nei confronti della Società, che delle altre imprese concorrenti, appaltatrici.

Le imprese partecipanti alla gare sono tenute al rispetto delle "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" di cui alla L. 287/1990 e si astengono dal porre in essere comportamenti anticoncorrenziali.

Si intende per "comportamento anticoncorrenziale" qualsiasi comportamento - o pratica di affari - ingannevole, fraudolento o sleale, contrario alla libera concorrenza,

in forza del quale l'impresa pone in essere gli atti inerenti al procedimento concorsuale. In particolare, e sempre che il fatto non costituisca autonomo reato, è vietato qualsiasi accordo illecito volto a falsare la concorrenza, quale:

la promessa, l'offerta, la concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio nell'ambito della procedura per l'affidamento di un appalto;

il silenzio sull'esistenza di un accordo illecito o di una concertazione fra le imprese;

l'accordo ai fini della concertazione dei prezzi o di altre condizioni dell'offerta;

l'offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché questi non concorrano alla gara di appalto o ritirino la propria offerta o che, comunque, condizionino la libera partecipazione alla gara medesima.

L'impresa coinvolta in procedure per l'affidamento di appalti promossi dalla Società si astiene da qualsiasi tentativo volto ad influenzare i dipendenti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione, o che esercitano, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo, ovvero le persone sottoposte alla direzione ed alla vigilanza dei suddetti soggetti.

L'impresa ha l'obbligo di segnalare alla Società qualsiasi tentativo effettuato da altro concorrente, o interessato, atto a turbare il regolare svolgimento della gara di appalto e/o dell'esecuzione del contratto; qualsiasi anomala richiesta o pretesa avanzata dai dipendenti della stazione appaltante o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara o dalla stipula del contratto ed alla sua esecuzione.

Le imprese appaltatrici o subappaltatrici agiscono nel rispetto della normativa vigente sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e non pongono dunque in essere comportamenti che integrino tali fattispecie tramite l'affidamento, in qualsiasi forma, dell'esecuzione di mere prestazioni di lavoro.

Le imprese si impegnano a rispettare i limiti legislativi relativi al subappalto ed al nolo a caldo; esse, inoltre, prendono atto ed accettano incondizionatamente il divieto di subappaltare in qualsiasi modo e misura parte dei lavori aggiudicati se non nel rispetto della normativa vigente.

Nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni affidate ai sensi del presente Regolamento, sarà cura dei soggetti responsabili rendere obbligatorio per l'esecutore – nell'ambito dell'assetto contrattuale vigente – il rispetto del Modello di Organizzazione ex D. Lgs. 231/2001 e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012 predisposto da Seta S.p.A. obbligando lo stesso esecutore ad accettare ed osservare – anche per i collaboratori, sub-fornitori e terzi (nel più ampio senso del termine) – le disposizioni contenute nel Codice Etico (che costituisce parte integrante e sostanziale delle condizioni generali di contratto).

La violazione delle norme poste a tutela della corretta esecuzione del contratto comporterà la risoluzione del contratto per colpa dell'impresa appaltatrice.

## **ART. 17      DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine al presente Regolamento saranno devolute in via esclusiva alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. E' pertanto escluso il ricorso all'arbitrato.

Il Foro competente è quello di Torino.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione Seta spa in data 16/02/2017.

**L'Amministratore Delegato  
Dott. Roberto Maggio**